

Ti trovi in: [CNA Interpreta](#) / [Fiscale tributario e societario](#) / [Imposte dirette](#) / [Detrazioni per oneri](#) / [Altre detrazioni](#)

[Torna all'elenco](#)

11/1/2012

Detrazione 55 per cento: entro il 31/03/2012 la Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta

Vedi anche

[Storico](#)

## Indicazioni operative

11/1/2012

Detrazione 55 per cento: entro il 31/03/2012 la Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta

Come per gli anni scorsi, la finalità della "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta", relativa alla detrazione 55%, è quella di comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono o saranno terminati e solo se i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati.

Pertanto, la comunicazione va inviata entro il 31/03/2012 se sono state sostenute spese nel corso del periodo d'imposta 2011, ma solo se i lavori proseguono nel corso del 2012 o oltre, indipendentemente *dalla data di inizio lavori* (periodo d'imposta 2011 o precedenti). Al riguardo, non rileva il fatto che sia stata inviata precedente comunicazione (entro il 31/03/2011) per i medesimi lavori, per attestare le spese sostenute nel corso del 2010; infatti, se i lavori sono ancora in corso nel 2012 e vi sono state spese nel 2011, queste vanno comunicate entro il 31/03/2012.

Per quanto riguarda la data di inizio lavori evidenziamo che, mentre nessun dubbio vi è in merito all'invio della comunicazione per le spese sostenute nel corso del 2011, relative a *lavori iniziati in tale periodo d'imposta* e che termineranno nel 2012 o oltre, poca chiarezza permane nel caso di lavori iniziati in anni precedenti al 2011 e tuttora in corso, per i quali sono state sostenute spese nel corso del 2011. Pertanto, anche in tali casi, la comunicazione va spedita entro il 31/03/2012, semprechè siano state sostenute spese nel corso del 2011, anche per lavori iniziati in anni precedenti al 2011 e che termineranno nel 2012 o successivamente. Questo orientamento trova supporto nel dettato normativo dell'articolo 29, comma 6 del D.L.185/08 che, espressamente, pone come unica condizione per l'invio della comunicazione il sostenimento di spese nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, senza alcun riferimento alla data di inizio dei relativi lavori.

Non deve, invece, essere inviata la comunicazione entro il 31/03/2012 nelle seguenti casistiche:

- nessuna spesa sostenuta nel corso del periodo d'imposta 2011, anche nel caso di lavori che coprono più periodi;
- spese sostenute solo nel 2011 a fronte di lavori iniziati e terminati in tale periodo d'imposta (resta fermo l'invio della documentazione richiesta all'Enea entro i 90 giorni dalla fine dei lavori);
- spese sostenute nel 2011 a fronte di lavori terminati in tale periodo d'imposta e iniziati in periodi precedenti (resta fermo l'invio della documentazione richiesta all'Enea entro i 90 giorni dalla fine dei lavori);
- spese sostenute sia nel 2011 che nel 2012, a fronte di lavori iniziati e terminati nel periodo d'imposta 2011 (resta fermo l'invio della documentazione richiesta all'Enea entro i 90 giorni dalla fine dei lavori);

- spese sostenute solo nel 2012 a fronte di lavori ultimati nel corso del periodo d'imposta 2011, indipendentemente dalla data di inizio (periodo d'imposta 2011 o precedenti). Resta fermo l'invio della documentazione richiesta all'Enea entro i 90 giorni dalla fine dei lavori.

Il modello per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate non ha subito modifiche rispetto a quello utilizzato negli scorsi anni (ossia, quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06/05/2009).

*Per altri approfondimenti, rimandiamo alle nostre precedenti faq e circolari informative pubblicate sul sito.*